



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

Ufficio: SEGRETERIA

ORDINANZA N. 24 DEL 19-11-2020

Oggetto: Disposizioni per lo svolgimento del mercato settimanale a seguito del DPCM 3 novembre 2020

IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché tutte le ulteriori disposizioni emanate in relazione alla suddetta emergenza;
- il D.L. con il quale il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre 2020 ha deliberato la proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2;

Preso atto che:

- con propria Ordinanza n. 6 del 24/03/2020 è stata disposta la sospensione del mercato settimanale del venerdì al fine di evitare assembramenti di persone;
- con propria Ordinanza n. 7 del 07/04/2020 è stato riattivato il mercato settimanale con decorrenza dal 10/04/2020, predisponendo un apposito piano contenente la collocazione dei singoli operatori;
- con propria Ordinanza n. 10 del 07/05/2020, è stato aggiornato il piano per lo svolgimento del mercato settimanale;
- con propria Ordinanza n. 12 del 21/05/2020 è stato ripristinato il mercato settimanale nella sede originaria di piazza IV Novembre e piazza della Vittoria, mantenendo comunque l'obbligo di perimetrazione e il controllo degli accessi;
- con propria Ordinanza nr. 14 del 10/06/2020 in considerazione dell'attenuarsi della situazione epidemiologica, sono state revocate le disposizioni/limitazioni di accesso nell'area adibita a mercato settimanale, disponendo il rispetto di quanto previsto nell'allegato 1 all'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020, alla voce "Commercio al dettaglio su aree pubbliche", e il controllo costante da parte degli organi di Polizia in relazione a quanto previsto dal suddetto allegato 1;

Richiamati:

- il DPCM del 3 novembre 2020 contenente le nuove misure urgenti di contenimento del contagio per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

- le Ordinanze del Ministero della Salute del 4, 10 e 13 novembre 2020 con le quali allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus responsabile di Covid-19 vengono elencati i territori nei quali si applicano le misure di cui agli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 con la quale, alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti, in particolare il punto a.4 che ordina:

“È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.”*

Considerato che i provvedimenti sopra esposti sono finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, determinata dalla diffusione del virus COVID-19;

Ritenuto opportuno, valutate le modalità e le condizioni necessarie, di approvare il piano allegato alla presente ordinanza, nel quale vengono definite:

- la collocazione dei singoli banchi;
- la perimetrazione dell'area adibita a mercato;
- i varchi di ingresso e uscita;

Considerato che, in relazione al numero di operatori partecipanti e agli spazi disponibili il mercato settimanale può continuare svolgersi nella propria sede originaria, tra piazza IV Novembre e piazza della Vittoria;

Ritenuto sulla base delle suddette linee guida, di impartire le seguenti disposizioni specifiche:

- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita, con accesso da Via XXIII Giugno in prossimità del condominio Villa Ferrari e uscita in piazza della Vittoria, in prossimità dell'intersezione con via della Conciliazione, oltre ad un varco di sicurezza intermedio in corrispondenza della laterale di piazza IV Novembre;
- delimitazione dell'intero perimetro dell'area mercatale al fine di impedire ingressi/uscite non monitorati;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto delle distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- per venditori e compratori, uso obbligatorio mascherine e guanti monouso, garantendo comunque la copertura di naso;
- posizionamento all'accesso del mercato di cartelli in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

- uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì nella propria sede originaria, tra piazza IV Novembre e piazza della Vittoria, come da piano appositamente predisposto e allegato alla presente ordinanza nel quale viene assicurato maggior distanziamento dei posteggi;

Lo svolgimento del mercato dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita, con accesso da Via XXIII Giugno in prossimità del condominio Villa Ferrari e uscita in piazza della Vittoria, in prossimità dell'intersezione con via della Conciliazione, oltre ad un varco di sicurezza intermedio in corrispondenza della laterale di piazza IV Novembre;
- delimitazione dell'intero perimetro dell'area mercatale al fine di impedire ingressi/uscite non monitorati;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto delle distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- per venditori e compratori, uso obbligatorio mascherine e guanti monouso, garantendo comunque la copertura di naso;
- posizionamento all'accesso del mercato di cartelli in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In

alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

Si dispone l'aggiornamento e l'adozione del piano appositamente predisposto e allegato alla presente ordinanza.

La presente ordinanza ha validità fino al termine dell'emergenza o comunque fino all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti

AVVERTE

Che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito nella Legge 20 maggio 2019, n. 41.

DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Il Sindaco
Finotto Manrico

-----ooo((O))ooo-----

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto notificatore _____

dichiaro di aver notificato oggi _____

copia di questo atto a _____

presso la sede municipale/alla residenza e domicilio sita in _____

consegnandola nelle mani di _____.

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia della presente ordinanza, viene pubblicata all'Albo On-Line del Comune al nr. 1122 per 15 giorni consecutivi.

Lì, 19-11-2020

IL MESSO COMUNALE